

## **“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (A.S. 926)**

### **Memoria ANMIL**

#### PREMESSA

Con la presente memoria l'ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro) intende dare il proprio contributo alla discussione del disegno di legge di Bilancio per il 2024 e rappresentare le principali criticità legate al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sia dal punto di vista della tutela delle vittime e delle loro famiglie sia da quello della prevenzione.

Innanzitutto voglio ringraziarLa, Signor Presidente, per aver accolto la nostra richiesta di poter contribuire alla discussione di provvedimenti cruciali, come il disegno di legge di Bilancio nelle attività conoscitive preliminari, essendo l'ANMIL l'unico ente a cui è affidata per legge la rappresentanza e la tutela delle vittime del lavoro nel nostro Paese, presentandoLe tuttavia soltanto una memoria scritta, con l'auspicio che, per il futuro, l'Associazione possa essere coinvolta in audizioni in presenza per approfondire importanti tematiche sociali.

L'ANMIL è nata nel 1943 da un gruppo di lavoratori infortunati, diventando poi Ente pubblico e trasformata, nel 1979, in Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è rimasta affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, dei lavoratori che contraggono malattie professionali nonché delle vedove e degli orfani dei caduti per il lavoro. Oggi l'Associazione conta circa 250.000 iscritti per una categoria composta da quasi 650.000 titolari di rendita INAIL, ed è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale: oltre alla Direzione generale a Roma, abbiamo 21 Sedi regionali, 105 Sezioni provinciali, 200 Sottosezioni e 500 tra Delegazioni comunali e Fiduciariati.

Dal 1° maggio 1999 l'ANMIL è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INAIL quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro. Dal 2011, poi, è stato previsto che un componente dell'Associazione sieda anche nei Comitati Consultivi Provinciali dell'INAIL, mentre con il Decreto legislativo n. 151 del 2015 è stata prevista la partecipazione dell'ANMIL all'interno della Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L'Associazione, dunque, da 80 anni si batte affinché alle vittime di infortuni e malattie professionali, nonché alle loro famiglie, siano sempre garantite tutele adeguate da parte dello Stato, a fronte di un danno subito nell'esercizio del diritto costituzionale al lavoro.

**Allo stesso tempo, tuttavia, è massimo il nostro impegno affinché questi eventi tragici non accadano più e sia assicurata in tutti i luoghi di lavoro la massima attenzione al tema della salute e sicurezza dei lavoratori.**

Nel 2022 sono stati denunciati all'INAIL circa 703.400 infortuni sul lavoro, vale a dire 139mila in più rispetto ai 564.400 del 2021, con un incremento del 24,6% sebbene, in parte, la crescita sia stata dovuta ai contagi da Covid-19 in ambito lavorativo.

**Da poco, invece, sono stati diffusi dall'INAIL anche i dati riferiti ai primi nove mesi del 2023, con 430.829 denunce di incidenti sul lavoro, di cui 761 mortali. Tutte tragedie che si sarebbero dovute evitare perché sempre prevedibili e la responsabilità è di tutti noi.**

Per non dire che questi dati già preoccupanti, in realtà non tengono conto degli eventi che interessano gli oltre 2 milioni di lavoratori non assicurati con l'INAIL e pertanto non inclusi in queste statistiche – parliamo di professioni ad altro rischio come gli appartenenti alle forze



dell'Ordine, i Vigili del fuoco, i giornalisti e molti altri – ma rischiano tuttavia di essere ulteriormente sottostimati, in quanto non tengono conto di tutti gli infortuni e le malattie professionali che si verificano ai danni di lavoratori irregolari, che raramente vengono denunciati.

**In questi ottant'anni l'ANMIL ha condotto innumerevoli battaglie per far sì che l'assicurazione contro infortuni sul lavoro non garantisca solo un ristoro economico, pur necessario, ma una presa in carico strutturata e globale della persona in tutti gli aspetti della vita compromessi dall'evento lesivo.**

Possiamo affermare di aver contribuito ad una evoluzione della tutela assicurativa, rispondendo via via alle sollecitazioni provenienti dal nostro corpo associativo e traducendole in iniziative concrete, grazie al costante dialogo e confronto con le Istituzioni.

**Il Testo Unico sull'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali (DPR 1164 del 1965) è ormai vigente da quasi sessant'anni** e, in questo lungo periodo, il nostro Paese è andato incontro a profondi cambiamenti che hanno interessato l'economia, il mercato del lavoro, le politiche previdenziali, i rapporti sociali ed anche quelli familiari.

L'Italia di oggi non è paragonabile a quella del 1965, ma è su quel modello che continua a basarsi la tutela dell'INAIL, pur con l'apporto delle numerose modifiche e integrazioni intervenute in questi decenni che, se da un lato hanno permesso di accogliere nuove esigenze, dall'altro hanno minato la chiarezza e l'uniformità del Testo Unico.

**È evidente che la Legge di Bilancio non sia la sede idonea ad un tale progetto di riforma, ma potrebbe rappresentare l'occasione per eliminare alcune incoerenze del sistema normativo e riconoscere alle vittime e ai loro familiari piccoli ma significativi miglioramenti.**

Allo stesso tempo, la gravità del fenomeno infortunistico richiede decise azioni sul fronte della prevenzione. Dal 2008, anno di entrata in vigore del decreto 81 su salute e sicurezza dei lavoratori, il bilancio infortunistico non ha registrato miglioramenti apprezzabili, rimanendo costante e ben lontano dall'abbattimento auspicato all'indomani del varo della nuova normativa, che, peraltro, rimane ad oggi in parte disapplicata a causa della mancata emanazione di alcuni importanti decreti attuativi. Uno fra questi riguarda la formazione e la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole: in pratica, **non è stato dato seguito all'articolo 11 del decreto 81/2008, che prevedeva proprio il finanziamento di interventi finalizzati all'inserimento dell'insegnamento della sicurezza nei programmi scolastici.**

Senza educazione a partire dalle giovani generazioni, il sistema va purtroppo incontro ad un cortocircuito per cui le norme ci sono, ma manca la convinzione ad applicarle e rispettarle da parte di tutti. Per questo riteniamo sia fondamentale incidere sui comportamenti affiancando, ad una formazione nozionistica, una formazione "emotiva" che possa colpire sia i giovani studenti che i lavoratori attraverso la Testimonianza di vittime del lavoro.

**Alla luce di quanto detto sopra, sottoponiamo all'attenzione della Commissione – in considerazione dei tempi ristretti e per una incidenza economica contenuta - solo alcune delle modifiche normative che riteniamo prioritarie ed essenziali volte al superamento delle criticità richiamate, in vista della discussione del provvedimento.**

Rimanendo a disposizione per approfondimenti e dettagli, auguro alla Vostra Commissione buon lavoro.

Zoello Forni  
(Presidente Nazionale)



## 1. Adeguamento dei limiti di età per l'Assegno di Incollocabilità erogato dall'INAIL

### Relazione illustrativa

Agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali è riconosciuto, da parte dell'INAIL, l'**Assegno di Incollocabilità: una particolare prestazione integrativa legata all'impossibilità di essere reinseriti al lavoro attraverso il collocamento mirato riservato alle persone con disabilità. L'Assegno è quindi una ulteriore forma di sostegno riconosciuta a fronte di un danno gravissimo che la persona ha subito nell'esercizio della propria attività lavorativa. Attualmente il beneficio cessa di essere erogato all'età di 65 anni, in quanto non coordinato con gli adeguamenti dell'età pensionabile intervenuti nel corso del tempo, per effetto dei quali il diritto all'assegno dovrebbe essere analogamente esteso a 67 anni**, al fine di non lasciare privi di tutela i lavoratori incollocabili che non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione.

Per quantificare la platea degli aventi diritto a tale prestazione sono stati considerati i percettori di assegno di incollocabilità a tutto il 31.12.2022, che compiranno 67 anni nel periodo di stima (circa 1.500 percettori).

La spesa annua, sia a normativa vigente che secondo la proposta di variazione normativa, è stata dunque calcolata rivalutando gli importi degli assegni per il periodo oggetto di valutazione secondo un'ipotesi di variazione dell'indice Istat per le famiglie di operai e impiegati.

Per il 2024 si stima un primo maggiore onere pari a circa 804.000 euro che, dal 2026, passerebbe a 950.000 euro.

### EMENDAMENTO

*1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il punto n. 2 è sostituito dal seguente: "2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;"*

*2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 804.100 euro per l'anno 2024, a euro 826.400 per l'anno 2025 e a euro 950.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante [...]*



## 2. Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

### Relazione illustrativa

Il "Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro" è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), allo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni.

Nel corso degli anni lo stanziamento del Fondo ha avuto un andamento altalenante e sarebbe importante poter contare su una sua stabilizzazione oltre che un incremento delle relative risorse.

Le prestazioni sostenute attraverso il Fondo sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Le risorse destinate dal Ministero a questo Fondo, vengono erogate ai soggetti beneficiari in forma di sussidio una tantum e aggiuntivo della somma erogata dall'INAIL.

I soggetti beneficiari del Fondo sono solo i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:

- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.

In mancanza di coniugi o figli:

- genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.

**L'erogazione delle prestazioni è attribuita all'INAIL previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**

Il Decreto Ministeriale 19 novembre 2008 individua due tipologie di benefici:

1) **prestazione una tantum a carico del Fondo.** L'importo è determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall'andamento del fenomeno infortunistico.

**L'importo è fissato annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle stime redatte dalla "Consulenza Statistico-attuariale dell'INAIL", elaborate tenendo conto delle serie storiche, nonché dello stanziamento attribuito al Fondo per ciascun esercizio finanziario;**

2) **anticipazione della rendita ai superstiti.** L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.

**Per il 2023 lo stanziamento iniziale del Fondo era pari ad euro 5.479.421 e la misura della prestazione una tantum calcolata in base alle risorse disponibili (DM 18 maggio 2023, n. 75) era risultata di molto inferiore rispetto agli anni precedenti. Ciò ha richiesto uno**



**stanziamento straordinario di ulteriori 5.000.000 di euro** che ha consentito di determinare la prestazione come segue (DM 7 settembre 2023, n. 114):

- Nucleo familiare con 1 superstite: € 9.000;
- Nucleo familiare con 2 superstiti: € 14.000;
- Nucleo familiare con 3 superstiti: € 19.000;
- Nucleo familiare con più di 3 superstiti: € 24.000.

**Quanto avvenuto con riferimento all'annualità 2023 rischia di ripetersi se la dotazione del Fondo non verrà stabilizzata e incrementata per gli anni futuri.**

5

Inoltre, **per accedere alle prestazioni erogate dal Fondo, i beneficiari devono presentare istanza all'INAIL, entro 40 giorni dal decesso del lavoratore.** L'esigenza di tale adempimento, in un momento già molto delicato per chi ha perso un proprio caro, rischia di vedere escluse molte famiglie dalla prestazione facendo così perdere loro la possibilità di godere di tale diritto.

**Con il Presente emendamento si propone quindi di portare lo stanziamento del Fondo ad euro 15.000.000 a decorrere dal 2024. Per i soli familiari superstiti di lavoratori assicurati dall'INAIL, si propone che sia l'INAIL ad attivarsi d'ufficio per il riconoscimento di tali prestazioni. Tuttavia, ove non fosse percorribile tale procedura, si chiede di provvedere all'eliminazione del limite temporale dei 40 giorni dal decesso del lavoratore e sostituirlo con un termine più lungo, ovvero 12 mesi dall'evento.**

### **EMENDAMENTO**

*1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziato a decorrere dall'anno 2024 con euro 15.000.000 annui.*

*2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.*

*3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante [...]*



### 3. Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE

#### Relazione illustrativa

Il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, emanato in base all'art. 5 comma 1 del d.l. 201/2011, ha introdotto una nuova definizione di "reddito disponibile" ai fini del calcolo dell'ISEE, che ha ricompreso anche prestazioni esenti da imposizione fiscale riconosciute a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia.

Contro questa disposizione è stato presentato ricorso al **TAR del Lazio, che nel febbraio del 2015 ha dichiarato parzialmente illegittimo il Regolamento, annullando l'art. 4 comma 2 lett. f) del DPCM 159/2013, nella parte in cui ha incluso, tra i dati da considerare ai fini ISEE, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da soggetti portatori di disabilità.**

Alla pronuncia del TAR è seguito l'appello della **Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e dell'Economia e Finanze**, sul quale si è definitivamente pronunciato **il Consiglio di Stato**, con sentenza depositata il 29 febbraio 2016, **confermando quanto stabilito** in primo grado e ribadendo alcuni principi di assoluta rilevanza.

Quanto all'inclusione tra i trattamenti fiscalmente esenti di quelli aventi natura indennitaria, **i giudici amministrativi ricordano che l'ordinamento pone tali prestazioni a compensazione di una oggettiva situazione di svantaggio, anche economica, che ricade sulla persona con disabilità e sulla sua famiglia.**

**Includerli in una qualunque nozione di reddito**, anche ampia e tecnica come quella proposta dalle amministrazioni appellanti, **si pone in netto contrasto con la loro natura.**

**Se di indennità o di risarcimento si tratta, né l'una né l'altro possono essere considerati come reddito in quanto ne difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione di uno o più fattori produttivi (lavoro, terra, capitale ecc).**

È indiscutibile, secondo i giudici, che tali **prestazioni non sono finalizzate alla remunerazione né all'accumulo di patrimonio personale**, ma alla compensazione di una minore capacità di reddito e a ristabilire una parità "morale e competitiva" tra disabile e non disabile.

In via transitoria l'art. 2 sexies del decreto legge 26 marzo 2016 n. 42, come convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha quindi introdotto una nuova modalità di calcolo dell'indicatore relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, in attesa che vengano adottate le opportune modifiche al regolamento volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, che ad oggi non sono state ancora emanate.

**Dalla legislazione vigente restano invece esclusi e penalizzati i nuclei familiari che percepiscono una rendita INAIL ai superstiti, in quanto il trattamento non è attribuito in funzione di una condizione di disabilità e non può quindi beneficiare dell'esclusione operata dal Consiglio di Stato.**

**Le rendite ai superstiti, pertanto, pur non essendo soggette a tassazione IRPEF, devono essere dichiarate nel reddito rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE, con grave danno delle famiglie che hanno perso un proprio congiunto e devono trovarsi a fronteggiare situazioni spesso delicate anche dal punto di vista economico.** Va rilevato infatti che l'assunzione delle rendite e delle indennità risarcitorie nell'ambito della determinazione dell'ISEE potrebbe essere ostativa all'ottenimento di alcune prestazioni sociali e assistenziali e ne pregiudicherebbe la funzione precipua attribuita dall'ordinamento giuridico.



Come riportato nel Rapporto statistico INAIL, **le rendite ai superstiti in gestione dall'Istituto sono circa 93.000** (dato al 31 dicembre 2022), per un corrispondente numero di famiglie che sarebbero interessate dalla modifica oggetto del presente emendamento, per le quali rappresenterebbe un miglioramento sostanziale.

Per quanto premesso, trattandosi di una platea contenuta e che ha subito un grave danno morale oltre che economico, **si propone una modifica** all'art. 4 comma 2 lettera f) del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 che recepisca la sentenza del Consiglio di Stato e, allo stesso tempo, **disponga che le prestazioni** erogate a vedove e orfani di vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali **siano escluse dal reddito rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE**.

Una analoga proposta emendativa, nell'ambito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto fiscale 2018 (d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, come convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) è stata trasformata in ordine del giorno, accolto come raccomandazione dal Governo.

## EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

### 38-bis

1. L'art. 4 comma 2 lettera f) del D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159 è così modificato:

*f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.*

2. *All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10.000.000 annui, si provvede mediante [...]*



#### 4. Iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole

##### Relazione illustrativa

La sicurezza sul lavoro rimane un tema cruciale per il nostro Paese, come dimostrano i dati diffusi dall'INAIL.

Nel 2022 sono stati denunciati all'Istituto circa 703.400 infortuni sul lavoro, vale a dire 139.000 in più rispetto ai 564.400 del 2021, con un incremento del 24,6%, dovuto in parte ai contagi dal Covid-19 in ambito lavorativo.

Gli ultimi dati INAIL riferiti ai primi nove mesi del 2023 parlano di **430.829 denunce di incidenti sul lavoro, di cui 761 mortali**. In un Paese in cui il lavoro, per dettato Costituzionale, è principio fondante e diritto di tutti i cittadini, **ancora oggi in media tre persone perdono la vita lavorando**.

Questi dati già preoccupanti, in realtà **non tengono conto degli eventi che interessano gli oltre 2 milioni di lavoratori non assicurati con l'INAIL e pertanto non inclusi in queste statistiche** – parliamo di professioni ad altro rischio come gli appartenenti alle forze dell'Ordine, i Vigili del fuoco, i giornalisti e molti altri – ma rischiano, tuttavia, di essere ulteriormente sottostimati, in quanto non tengono conto di tutti gli infortuni e le malattie professionali che si verificano ai danni di lavoratori irregolari, che raramente vengono denunciati.

L'irregolarità si lega, infatti, a doppio filo con lo sfruttamento e con condizioni di lavoro spesso disumane, senza alcuna attenzione alla prevenzione, terreno fertile per la violazione delle più elementari norme di sicurezza.

**Dal 2008, anno di entrata in vigore del Testo Unico su salute e sicurezza dei lavoratori, il bilancio infortunistico non ha fatto registrare miglioramenti apprezzabili**. La nuova normativa peraltro rimane ad oggi in parte disapplicata a causa della mancata emanazione di alcuni importanti decreti attuativi. Uno fra questi riguarda proprio la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole, **non essendo stato dato seguito all'articolo 11 del decreto 81/2008, che prevedeva il finanziamento di interventi finalizzati all'inserimento dell'insegnamento della sicurezza nei programmi scolastici**.

Senza educazione a partire dalle giovani generazioni, il sistema va purtroppo incontro ad un cortocircuito per cui le norme ci sono, ma manca la convinzione ad applicarle e rispettarle da parte di tutti. Per questo riteniamo sia fondamentale incidere sui comportamenti e affiancare ad una formazione nozionistica una formazione "emotiva" che possa rivolgersi sia ai giovani studenti che ai lavoratori.

Manca un elemento che spinga a modificare i cattivi comportamenti che tutti noi possiamo avere, che spinga le persone a dare peso al rischio. **Questo elemento per l'ANMIL è la testimonianza di chi ha subito un incidente sul lavoro sulla propria pelle**.

Nel corso della sua storia l'ANMIL ha voluto farsi motore di un **cambiamento culturale profondo**, affinché la tutela di chi lavora sia sempre anteposta alle ragioni della produttività, maturando una **lunga esperienza nelle attività di sensibilizzazione alla cultura della sicurezza nelle scuole, a partire dai Progetti sperimentali ICARO e SILOS presentati nel 2012 all'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ne ha riconosciuto il merito, insieme ai Ministri del lavoro e dell'Istruzione dell'epoca, per l'innovazione e la capacità divulgativa riscontrata sul tema della prevenzione, inserito direttamente nelle materie scolastiche**.



Questo impegno si è evoluto nel tempo traendo linfa da un patrimonio insostituibile ed unico, quale la testimonianza delle vittime del lavoro, diventata per l'ANMIL **il mezzo per parlare di prevenzione in modo innovativo ed efficace, arrivando là dove la formazione burocratica non può arrivare, ovvero alle coscienze.**

I nostri volontari da ormai oltre vent'anni hanno messo il proprio vissuto al servizio della diffusione della cultura della sicurezza, entrando nelle aziende e nelle scuole, incontrando migliaia di lavoratori, datori di lavoro, studenti ed insegnanti.

**La Testimonianza ha permesso di intensificare i rapporti di collaborazione con le scuole e con le aziende e generare un circolo virtuoso, grazie alle centinaia di imprese che fanno della salute e sicurezza sul lavoro uno dei loro primari obiettivi** e che continuano, di anno in anno, a chiedere l'intervento dei Testimonial ANMIL come momento irrinunciabile di riflessione e sensibilizzazione.

Il progetto ha riscosso grande successo e per prima la Regione Marche ha sottoscritto un accordo con l'ANMIL che ha trovato concreta applicazione nella delibera regionale n. 901 del 13 luglio 2020, con la quale si riconosce la figura del Testimonial nel sistema formativo regionale, definendone gli standard minimi di formazione. Successivamente anche il Lazio, con L.R. 17 giugno 2022 n. 11, e l'Abruzzo, con L.R. 7 luglio 2022 n. 70/03, hanno riconosciuto la figura del Testimonial/Formatore all'interno del sistema formativo regionale.

Con la presente proposta emendativa si vuole quindi prevedere **il finanziamento di attività di promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, con 6 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche, anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.**

## EMENDAMENTO

*1. A decorrere dall'anno 2024 con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione e del Merito e del Ministro dell'Università e della Ricerca sono stanziati 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.*

*2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.*

*3. Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede a carico del bilancio dell'INAIL.*

